

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa.

I dati tratti dall'esperienza giudiziaria evidenziano la drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato; ciò è favorito non solo dalla crisi economica in cui versa il nostro Paese ma anche dal sempre più crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro. Si creano così le condizioni perché imprenditori senza scrupoli possano realizzare cospicui proventi illeciti che finiscono con l'alimentare un importante giro di affari, nella maggior parte dei casi gestito dalle organizzazioni criminali.

L'iniziativa legislativa in esame mira ad una maggiore efficacia dell'azione di contrasto con particolare attenzione al versante dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all'evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona.

Nello specifico, il disegno di legge introduce con effetto immediato modifiche significative in diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico ed efficace tale fenomeno criminale nelle sue diverse manifestazioni.

Con l'articolo 1 si introducono modifiche al codice penale. Il nuovo articolo 603-bis.1 prevede una circostanza attenuante per il delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis, per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Si tratta di una nuova circostanza attenuante ad effetto speciale volta ad abbattere il muro di omertà che avvolge queste fattispecie criminose, particolarmente difficili da debellare. L'ipotesi attenuativa - che mira ad ottenere una collaborazione c.d. "processuale" - trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole che, successivamente alla commissione del reato, "si sia efficacemente adoperato" per conseguire, in via alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma, vale a dire: (i) evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) collaborare con gli inquirenti per l'individuazione di ulteriori soggetti responsabili, (iii) favorire la raccolta e la conservazione delle prove dei reati o il sequestro (finalizzato alla confisca) delle somme o delle altre utilità trasferite all'*intraneus*; il tutto, ovviamente, prima che tale risultato sia autonomamente conseguito dagli inquirenti stessi.

Tale attenuante è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale che, negli ultimi quarant'anni, ha spiegato i suoi effetti in diversi ambiti: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 4 d.l. n. 625 del 1979); delitti di mafia e reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 8 d.l. n. 152 del 1991); traffico di sostanze stupefacenti e di associazione costituita allo scopo di effettuare tale traffico (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.), (v) furto (art. 625-bis c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù o delitti di sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-septies.1 c.p.); reati ambientali (art. 452-decies c.p.) e, inoltre, (art. 58-ter) mediante l'eliminazione - per chi collabora con la giustizia - del più gravoso regime penitenziario speciale previsto per gli indiziati o condannati per reati di mafia.

Essa persegue una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi premiali, a spezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie in esame, animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che opera nell'ombra e si consolida con l'omertà.

Il nuovo articolo 603-bis.2. e l'**articolo 3** del disegno di legge perseguono l'obiettivo di estendere l'ambito applicativo da un lato della confisca obbligatoria, anche per equivalente, al delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'articolo 603-bis del codice penale, dall'altro dell'istituto della confisca (c.d. estesa o allargata) prevista dall'articolo 12-sexies del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Ciò consentirà di rafforzare gli strumenti di repressione per evitare la formazione di patrimoni criminali, sottraendo, in modo obbligatorio, alla disponibilità dell'autore del reato le cose che servono o furono destinate a commettere tale odioso delitto ed i proventi da esso derivanti.

Non si è ritenuto necessario un intervento *ad hoc* in materia di misure di prevenzione patrimoniali in quanto l'attuale quadro normativo consente l'applicazione delle medesime ad una serie di soggetti tra i quali rientrano senza dubbio anche coloro che vivano abitualmente con i proventi del reato di cui all'articolo 603 *bis* c.p. (articoli 16, 4, 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

L'articolo 2 estende l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., anche al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per il quale sino ad oggi era applicabile l'arresto facoltativo, all'evidente fine di rafforzare gli strumenti di natura precautelare.

L'articolo 4 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Lo sfruttamento dei lavoratori ridonda sempre a vantaggio delle aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa. Il nuovo articolo 25 *quinquies*.1 prevede un ulteriore caso di responsabilità dell'ente – a prescindere da quella individuale – in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'articolo 5 estende le finalità del Fondo di cui alla legge n. 228 del 2003 in tema di vittime della tratta anche alle vittime del delitto di caporalato stante la omogeneità dell'offesa loro arrecata e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.

L'articolo 6 prevede l'introduzione di una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le integrazioni che si propone di apportare, in particolare, sono finalizzate ad estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete (includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli), nonché ad estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa.

In dettaglio, si integra l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, al fine di:

- a) escludere dalla partecipazione alla rete anche i soggetti che abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali
- b) prevedere che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
- c) prevedere che alla Cabina di regia partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro, in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro.
- d) attribuire alla cabina di regia che sovrintende alla rete del lavoro agricolo di qualità le seguenti ulteriori funzioni:
 - 1) svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei

lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

- 2) promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia, **sentite** le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.
- 3) promuovere la stipula delle convenzioni e svolgerà i compiti aggiuntivi sopra enunciati, avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.

e) consentire ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, la possibilità di stipulare apposita convenzione con la Rete.

Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti.

I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

Viene, infine, riconfermata la clausola per cui l'INPS, per le attività di cui alla disciplina della Rete, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e viene specificato che comunque vi si deve provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente disposizione non produce oneri per i cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di un prevedendo un potenziamento della Rete già esistente in quanto introdotta con il decreto-legge n. 91 del 2014. L'iscrizione alla rete, peraltro, è meramente facoltativa.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, elaborino congiuntamente un piano di interventi volto a garantire l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera. Il piano sarà oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevedrà il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 regola l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.